

AVANTI ALLA CORTE DEI CONTI DEL VENETO
SEZIONE GIURISDIZIONALE

= Venezia =

GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
RICORSO

Per i Sigg.ri

.....

Contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

I.N.P.S.in persona del legale rappresentante *p. t.*

tutti rappresentati e difesi giusta procura in calce su documenti informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., dal prof. avv. Paolo Piva (C.F. PVIPLA62B20G693P) del foro di Venezia indirizzo PEC paolo.piva@venezia.pecavvocati.it , e avv. Diego Baldi (C.F. BLDDGI71H21G224Z) del foro di Padova, numero di fax 049/8789313, indirizzo PEC diego.baldi@ordineavvocatipadova.it , come da mandato a margine in calce e con elezione di domicilio telematico alla PEC dei propri patrocinatori,

In punto: per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione della pensione e della illegittimità della parziale rivalutazione della pensione dei ricorrenti introdotte con la **Legge finanziaria n. 197/22 art. 1, cc. 309 e 310**, attuata con le **determinazioni-decurtazioni** assunte dall'INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche **a far data dal 1° gennaio 2023**.

1) PREMESSA

Il tema che viene sottoposto, sommessamente ma non meno fermamente, al Giudice adito è quello relativo al diritto effettivo alla pensione dei ricorrenti, tutti lavoratori in quiescenza, diritto troppo spesso (più o meno) surrettiziamente conculcato da leggi finanziarie dello Stato, solo "di facciata" endoprevidenziali, in cerca di liquidità dal portafoglio di soggetti ora economicamente inattivi e, per ciò stesso, ancor più vulnerabili ed esposti alle incerte sorti dell'economia.

E' solo di qualche tempo fa la pronuncia della Corte che ha dichiarato incompatibile con la Costituzione la disciplina del pagamento rateale delle indennità di fine servizio (**sentenza n. 130/2023**).

Ripercorrendo succintamente le tappe più recenti della rivalutazione delle pensioni, e richiamando necessariamente i diversi interventi correttivi della Corte Costituzionale che si sono succeduti nelle ultime due decadi, ci si può avvedere agevolmente di quanto la stessa Corte costituzionale abbia cercato in tutti i modi di scongiurare, *“il ripetersi delle misure faccia emergere l'esistenza di una debolezza sistemica, difficilmente governabile per il tramite di interventi necessariamente temporanei, per di più operati soltanto sui redditi pensionistici, «Ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro» (sentenza n. 116 del 2013)”*.

A partire dal 1998, in effetti, la legge finanziaria ha escluso, ancorché **per un solo anno**, dall'adeguamento con il costo della vita le pensioni d'importo superiore a cinque volte il trattamento minimo (cfr. ord. n. 256/01 e ord. n. 145/2011).

La norma fu tuttavia “salvata” dalla Corte costituzionale con la **sentenza n. 372 del 1998 (e ord. n. 256/01)** proprio per il suo **carattere eccezionale**.

Per anni poi si è continuato ad applicare il meccanismo originario, **fino al 2008**, quando la legge finanziaria di allora (L.

247/2007) escluse, **anche qui per un solo anno**, l'adeguamento delle pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo.

Nel 2012, l'abbattimento della rivalutazione ai danni degli ex lavoratori INPS si è ulteriormente manifestato sui redditi pensionistici, bloccando l'adeguamento per ben due anni con riferimento alle pensioni superiori a tre volte il minimo: questa volta, tuttavia, la Corte Costituzionale interveniva definendola **illegittima**, tanto che il governo successivamente sarebbe poi intervenuto per modificare – mitigandone gli effetti - la norma ottenendo così il *placet* della Consulta, ri-espressasi con la successiva **sentenza n. 250 del 2017**.

Il più recente pronunciamento del Giudice delle leggi è intervenuto in relazione alla legge di **Bilancio 2019**, la quale ha sospeso per ben tre anni l'adeguamento delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps, introducendo, per ulteriori cinque anni, riduzioni per quelle pensioni che superano i 100.000 euro lordi annui.

In questo caso, la Corte Costituzionale venne chiamata a valutare se la decisione fosse o meno legittima: in questo caso la sentenza (la **n. 234 del 2020**) della Corte, dunque, va apprezzata in una duplice prospettiva, in quanto da una parte il Giudice delle leggi ha dichiarato **non fondate** le questioni di costituzionalità per le pensioni fino a nove volte la pensione minima, dall'altra, ha ritenuto **incostituzionale** la norma riferita alle pensioni d'importo superiore a 100 mila euro l'anno in quanto di durata prolungata di tre anni.

Si ricorderà che l'art. 1, comma 260, della **legge n. 145 del 2018** stabiliva che, **per il periodo 2019-2021**, la **rivalutazione automatica** dei trattamenti pensionistici dovesse essere riconosciuta nella misura del 100 per cento soltanto per quelli complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo INPS, mentre, **per quelli superiori alle tre volte**, la rivalutazione andava riconosciuta in misura decrescente: *i.e.* **97 per cento** per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo; **77 per cento** per i trattamenti superiori a quattro volte e pari o inferiori a cinque volte; **52 per cento** per i trattamenti superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte; **47 per cento** per i trattamenti superiori a sei volte e pari o inferiori a otto volte; **45 per cento** per i trattamenti superiori a otto volte e pari o

inferiori a nove volte; **40 per cento** per i trattamenti superiori a nove volte il minimo.

Il ragionamento in quest'ultima pronuncia appare utile anche per comprendere quale possa essere l'atteggiamento della stessa in relazione alla nuova legge di Bilancio: in particolare, la Consulta ha contestato il periodo preso come oggetto dalla norma, un arco temporale finché di 8 anni (3 più altri 5), nonché la “*frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo di adeguamento*”.

Dopo un lungo periodo di tempo, il diritto alla rivalutazione “sulla carta” si sarebbe dovuto riconoscere integralmente a partire dall’anno 2022, ma la novità è durata l’*espace d’un matin*, posto che **con la legge di Bilancio 2023** qui contrastata, alla luce di un **tasso d’inflazione piuttosto elevato** che avrebbe comportato un esborso notevole per le casse dello Stato [secondo la BCE, l’inflazione complessiva nell’area dell’euro, misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC), si è collocata, in media, **all’8,4 per cento nel 2022**], la legislazione statale ha reintrodotta il seguente **meccanismo di rivalutazione, confermandolo anche per il 2024**:

- Al **100%** del tasso di rivalutazione per gli assegni d’importo inferiore alle 4 volte il trattamento minimo;
- all’**85%** del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo;
- al **53%** del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le 5 e le 6 volte il trattamento minimo;
- al **47%** del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le 6 e le 8 volte il trattamento minimo;
- al **37%** del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le 8 e le 10 volte il trattamento minimo;
- al **32%** del tasso di rivalutazione per gli assegni superiori alle 10 volte il trattamento minimo.

Una **riduzione**, quindi, **sopra le quattro volte** il trattamento minimo che si fa **ancor più severa sopra le cinque volte**, diventando economicamente “**insopportabile**” **oltre le dieci volte** (annullando di fatto la rivalutazione con una perdita secca piuttosto significativa,

come si illustrerà nel prosieguo con dovizie di conteggi e perizie: v. *infra*).

Basti pensare, infatti, che una pensione d'importo superiore alle dieci volte il trattamento minimo, quindi **sopra i 5.253,80 euro**, anziché godere di una rivalutazione al 75% del tasso dovrà "accontentarsi" di un 32% di detta somma.

Il presente ricorso, dunque, viene introdotto per provocare nuovamente l'intervento della Corte Costituzionale sull'attuale meccanismo di rivalutazione delle pensioni e la sua compatibilità con la Carta costituzionale.

Ma non solo!

Si può ragionevolmente ritenere che con la nuova legge di Bilancio siano stati violati anche i **principi consolidati di diritto dell'Unione europea** (in particolare quello del **divieto di discriminazione basato sull'età**: cfr. **art. 21 Carta** dei diritti di Nizza e la giurisprudenza *Mangold* del 2005), come pure quelli della **Convenzione europea dei diritti dell'uomo** (in particolare, anche il **protocollo n. 1 sulla proprietà**).

A tal proposito, preme rilevare sin da subito che, per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni sotto il profilo costituzionale, la prima contestazione riguarda la logica di stabilità che la sottende, trattandosi di **misure tendenzialmente "permanenti"** che la Corte Costituzionale ha sempre ritenuto costituzionalmente "inaccettabili" (cfr. in particolare, sentenza 234/20).

Ed invero, in presenza della riproposizione per il futuro di un forma di sacrificio analogo a quella giudicata illegittima in precedenti del Giudice delle leggi, si può ragionevolmente ritenere che la Corte non possa che ribadire la propria giurisprudenza.

La norma, dunque, potrebbe rivelarsi costituzionalmente illegittima laddove si ritenesse che valgano nei confronti della stessa gli stessi profili di illegittimità costituzionale che, secondo la giurisprudenza della Corte della sentenza n. 234/2020 in particolare, hanno condotto alla dichiarazione di incostituzionalità.

"l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 {Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni»"

La durata dei cinque anni è certamente eccessiva rispetto alla proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato, relativo invece a 3 anni.

La sentenza non può non apprezzarsi anche sotto il profilo del **"cumulo"** prodotto dalle **diverse e più recenti leggi finanziarie** che, in via combinata, comportano per l'appunto quel carattere di **"stabilità della riduzione" tale da provocare, in concreto, un'erosione pesante del diritto alla pensione dei quivi ricorrenti.**

Nel caso che ci impegna, l'aver introdotto per un nuovo biennio una riduzione marcata della cosiddetta perequazione pensionistica non può non rilevare ai presenti fini, stante l'evidente natura elusiva del "solo anno di sospensione" (con l'effetto di reintrodurre la riduzione per un quinquennio, siccome vietato dalla Corte Costituzionale). Alla luce di queste considerazioni, il giudice adito dovrà valutare se sussistano i presupposti di legge per rinviare in Corte costituzionale le questioni di costituzionalità incidentali che meglio si preciseranno nel prosieguo.

2) Sulla giurisdizionale del Giudice adito

A tenore dell'art. 1, comma 2, c.g.c. *"sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica"*. Ai sensi dell'art. 62, R.D. n. 1214/ 1934, la Corte, specificamente, ha giurisdizione sui ricorsi in materia di pensioni a **carico totale o parziale dello Stato (comma 1) e su quelli che le sono attribuiti da leggi speciali (comma 2).**

Nel caso di specie, tutti i ricorrenti, attualmente già in stato di quiescenza, ricevono la propria pensione dall'INPS, pensione certamente a carico totale o parziale dello Stato.

3) Sul diritto alla rivalutazione delle pensioni. Artt. 3-36 e 38 Cost. Irragionevolezza della limitazione idonea a comprimere

in modo inaccettabile il diritto alla pensione dei ricorrenti quale forma di "retribuzione posticipata" a fronte di una inflazione di importanza inaudita da qualche decennio in Europa e nel mondo

A tal riguardo, ci si esprime in termini di "perequazione" la quale identifica la rivalutazione dell'importo pensionistico legato all'inflazione.

In concreto, si tratta di un meccanismo attraverso il quale l'importo delle prestazioni medesime viene adeguato all'aumento del costo della vita come indicati dall'Istat.

Il fine che la legge intende perseguire è quello di proteggere il **potere d'acquisto** del trattamento previdenziale pensionistico qualsiasi esso sia.

In questi ultimi anni le modalità di erogazione della rivalutazione sono state più volte riviste dal legislatore per esigenze eccezionali di contenimento della spesa pubblica sino a generare molta confusione.

L'adeguamento, tuttavia, dovrà deve essere effettuato su tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla **previdenza pubblica** (cioè dall'assicurazione generale obbligatoria e dalle relative gestioni dei lavoratori autonomi nonché dai fondi ad essa sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi).

Va da sé che una **surrettizia e consistente limitazione della rivalutazione automatica** dei trattamenti pensionistici quivi azionati da parte dei ricorrenti non appare conforme ai principi di **ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza** anche ai sensi e agli effetti degli **artt. 36 e 38 Cost.**, essendo fra l'altro ripetitiva di **pregressi interventi *eiusdem generis*** involgenti una discriminazione del lavoratore in quiescenza.

Come osservato dalla Corte costituzionale, *"la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015)"*.

E se è vero che appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire *in concreto* le **variazioni perequative** dell'ammontare delle

prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle **esigenze di bilancio** (sentenza n. 316 del 2010; ordinanza n. 256 del 2001), si è affermato altresì la discrezionalità legislativa deve osservare un **vincolo di ragionevolezza**, innestato su «*un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3, secondo comma, Così.*» (sentenza n. 70 del 2015).

*Il che consente legittimamente «di verificare nel **merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono**» (ordinanza n. 96 del 2018).*

Orbene, nella verifica di ragionevolezza sugli interventi limitativi della perequazione viene in rilievo, oltre al dato quantitativo, **anche quello economico-finanziario** che motiva la scelta del legislatore, «*poiché il sacrificio dell'interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto (...) non può dirsi ragionevole quando le esigenze finanziarie sottese all'intervento di limitazione della rivalutazione siano «non illustrate in dettaglio» (sentenza n. 70 del 2015).*

La motivazione sostenuta da valutazioni della situazione finanziaria dev'essere basata su **dati oggettivi**, emergenti, ad esempio, dalle **relazioni tecniche di accompagnamento** delle misure legislative (sentenza n. 250 del 2017).

Del resto, come ha avuto modo di precisare la Corte cost., «*la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità; invero anche le pensioni di maggiore consistenza «potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta» (sentenza n. 316 del 2010).*

E la Corte ha ascritto questa evenienza particolarmente al c.d. **effetto di “trascinamento”**, che **rende sostanzialmente definitiva anche una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione**, atteso che «*[l]e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì*

sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato» (sentenza n. 70 del 2015).

E ciò è esattamente avvenuto nel caso concreto, laddove si consideri che la “nuova” limitata rivalutazione sulle pensioni più alte (al limite della sua integrale neutralizzazione, come si vedrà dalla *Relazione tecnica* del perito prof. A. Buratto dell'Università di Padova: **doc. n. 1**) si è innestata su precedenti pesanti e ripetute decurtazioni (oltre al notorio contributo di “solidarietà” ammesso come compatibile dalla Corte cost. nella pronuncia n. 234/20, punto 16 e ss.).

A tal riguardo, a tacer d'altro, è evidente che le **decurtazioni** rese “*costituzionalmente accettabili*” dalla Corte costituzionale con pronuncia 234/20 “**si trascinano**” a ben vedere per quello stesso quinquennio che la Corte stessa aveva definito inaccettabile !

4) Sull'esistenza di un “diritto quesito” dei ricorrenti così come letto dalla Corte costituzionale. Violazione -in ogni caso- del principio del legittimo affidamento

Ai sensi della pronuncia n. **390/95** della Corte costituzionale, il legislatore è tenuto a predisporre un'adeguata tutela a favore di quei soggetti le cui **aspettative, maturate durante l'iter di formazione progressiva del diritto al trattamento di vecchiaia**, avevano raggiunto un **elevato livello di consolidamento**.

In buona sostanza, può dirsi certamente “*consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto pensionistico diventa ‘quesito’ ... solo nel momento in cui l'interessato perfeziona il diritto alla pensione, maturando i requisiti necessario per essere collocato a riposo. Ciò determina il nascere di un vero e proprio diritto soggettivo con applicazione del conseguente trattamento di quiescenza secondo le norme in vigore in detto momento*” (A. VALERIANI, *I limiti costituzionali alla revisione delle pensioni: le prospettive per il futuro*, in *Adapt*, 19 marzo 2014, p. 6).

Anche la **dottrina costituzionalistica** è orientata in questo senso a proposito del diritto “quesito” del pensionato al trattamento pensionistico che gli è proprio al momento della messa in quiescenza.

Ed invero, si è osservato, anche recentemente, che “***i diritti quesiti esauriscono un rapporto giuridico. Partiamo da un esempio. Tizio, dopo aver maturato il diritto alla pensione, inizia a ricevere dall’istituto previdenziale una certa somma di denaro ogni mese, calcolata secondo le regole applicabili quando egli lavorava. Ebbene, il diritto al conseguimento di quella pensione è un diritto quesito, nel senso che è stato acquisito definitivamente nel patrimonio giuridico del pensionato. E’ un diritto inattaccabile, che dunque la legge non potrà eliminare retroattivamente. La consistenza della pensione potrà essere intaccata, ad esempio, dall’aumento delle tasse o dalla diminuzione delle detrazioni. Tuttavia Tizio avrà sempre diritto a quella pensione***” (Q. CAMERLENGO -F. FURLAN, *Lezioni di diritto costituzionale vivente*, II ed., Milano, 2023, p. 66).

Se questi sono i presupposti costituzionali del diritto alla pensione, non vi è chi non veda come il legislatore non possa, come regola aurea, intervenire *ad nutum* per diminuire il diritto quesito dei pensionati, specie se in assenza di una revisione razionale e ragionevole del sistema delle pensioni che tenga conto adeguatamente (e non senza dati obiettivi) dei vincoli di bilancio.

5) Sulla violazione del principio di uguaglianza di cui agli artt. 3-53 Cost. (nelle forme della non discriminazione di fattispecie comparabili) in relazione alla previdenza pubblica e alla fiscalità generale

Se è vero che il principio di uguaglianza non può dirsi violato se vengono trattate in modo differente situazioni diverse, è altrettanto vero che, a fronte di **situazioni sostanzialmente equiparabili** una **disparità di trattamento** comporta necessariamente la **violazione del principio fondamentale di uguaglianza**, nel caso di specie nelle forme di cui all’art. 3-23-53 Cost.

La Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che solo laddove vi sia la **prova della ”natura endoprevidenziale, e non tributaria, del prelievo”**, si può escludere “*uno scrutinio riferito al principio di universalità dell’imposizione fiscale, di cui agli artt. 3 e 53 Cost., così come indica la sentenza n. 173 del 2016*”.

Orbene, da quel che si può desumere dalla destinazione delle risorse recuperate di cui alla Legge di Bilancio 2023, “**tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica**, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico” (**Relazione C-643 bis**).

Nulla, dunque, che faccia pensare ad un genuino provvedimento di natura essenzialmente endo-previdenziale: di qui la scontata assoggettività allo scrutinio ai sensi e agli effetti degli artt. 3-53 Cost. rispetto alla fiscalità generale e alla violazione del principio di uguaglianza del contribuente che ne deriva.

Le stime della relazione tecnica alla Legge di Bilancio prevedono, *inter alia*, un consistente risparmio in termini di spesa pensionistica.

Questi ammonterebbero, al netto degli effetti fiscali, a circa 2,1 miliardi nel 2023 e 4,1 miliardi di euro nel 2024 e 3,9 miliardi nel 2025. Complessivamente i risparmi ammonterebbero a 18 mld nel quinquennio 2023/27 e a **36mld nel decennio 2023/2032**.

E pur tuttavia non sembra che con questo risparmio indotto da una limitata rivalutazione si intenda "rafforzare" le casse dell'INPS, *condicio sine qua* non per la sua legittimità costituzionale.

6) Sulla violazione del principio generale di diritto dell'Unione europea del divieto di discriminazione basato sull'età (art.21 Carta dei diritti di Nizza), così come espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Violazione art. 59, Reg. 883/2004 che ha sostituito il Reg. n. 1408/71

Se, come si confida, il Giudice adito dovesse rinvenire nella disciplina della rivalutazione così come ricavabile dalla **Legge finanziaria n. 197/22 art. 1, cc. 309 e 310** una violazione del principio **fondamentale di diritto dell'UE di non discriminazione basato sull'età**, anche la domanda azionata dai ricorrenti non sarebbe

più (o non soltanto) caratterizzata da una forma “*pretensiva*” in funzione alla non manifesta infondatezza e rilevanza delle questioni di costituzionalità qui prospettate, ma sarebbe invece suscettibili di tutela immediata nelle forme della **diretta efficacia** del principio e della **disapplicazione** delle norme interne in contrasto con lo stesso principio.

Si deve osservare, preliminarmente, che affinché il principio possa essere utilmente invocato e così pure la norma (**art. 21**) della Carta dei diritti di Nizza che, come noto, dopo il Trattato di Lisbona, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati (**art. 6 TUE**), bisogna che gli Stati membri stiano attuando il diritto dell’Unione europea (cfr. **art. 51 Carta di Nizza**).

Orbene, il tema del trattamento pensionistico del lavoratore dipendente ed autonomo è oggetto da oltre cinquant’anni di un Regolamento di coordinamento ed armonizzazione, il **n. 1408/71** (oggi sostituito dal **Regolamento n. 883/2004** del Parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al **coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**), al cui art. 1 si rinviene che *“considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale s’inseriscono nel quadro della libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri e devono perciò contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro garantendo all’interno della Comunità, da un lato a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali e, dall’altro, ai lavoratori e ai loro rispettivi aventi diritto il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, **qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza**”*.

Se così è, e non pare si possa dubitarne, allora non c’è dubbio che questi interventi reiterati sulle pensioni finanziate (anche solo in parte) dallo Stato debbano ritenersi in violazione del principio di non discriminazione basato sull’età.

Questo, vale la pena ricordarlo, comporta che “è compito del giudice nazionale assicurare la piena efficacia del **principio generale di non discriminazione in ragione dell’età disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale, e ciò perfino qualora il termine di recepimento della detta direttiva non sia ancora scaduto**”.

(sentenza 22 novembre 2005, C-144/04, Mangold, punto 78).

Ed invero, sembra proprio che per tenere conto delle esigenze di bilancio, il Legislatore italiano si ricordi solo ed esclusivamente del “**pensionato economicamente non più attivo**” e non già, invece, anche del dipendente economicamente attivo.

Basti osservare che dall’entrata in vigore della Riforma Dini (legge 335/1995), dal 1° gennaio 1996, il **metodo contributivo è un sistema di calcolo della pensione determinato esclusivamente in funzione dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa.**

A differenza del metodo retributivo che, invece, eroga la prestazione sulla base delle ultime retribuzioni percepite, **nel contributivo il lavoratore accumula, su una sorta di conto corrente virtuale, una percentuale della retribuzione annua pensionabile percepita.**

Questi contributi sono **rivalutati annualmente** sulla base dell’evoluzione del prodotto interno lordo, per la precisione in base alla *media quinquennale del Pil* (c.d. **tasso di capitalizzazione**).

Alla cessazione dal servizio il **montante maturato**, corrispondente ai contributi versati rivalutati, **è convertito in pensione** mediante l’utilizzo di una serie di coefficienti, detti **coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell’età del pensionando** (più si dilata l’uscita maggiore sarà il coefficiente applicabile, maggiore sarà l’importo annuo della pensione).

Senonché, dunque, mentre **per il lavoratore Inps ancora in servizio** ed economicamente attivo la rivalutazione avviene **automaticamente ed annualmente**, per il **lavoratore Inps in pensione la rivalutazione avviene in modo non automatico** e soggetta a decurtazione che rischia di renderla, come nella rappresentazione odierna, non adeguata e irrispettosa della dignità del lavoratore in quiescenza.

In violazione, per l’appunto, del principio di non discriminazione basato sull’età.

Si aggiunga che, a tenore del Regolamento n. 883/2004, **art. 59, 2° alinea**, “*se per l’aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni*

dello Stato membro interessato sono modificate di una percentuale o di un importo fisso, tale percentuale o importo fisso è applicato direttamente alle prestazioni stabilite a norma dell'articolo 52, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo".

E che tale disposizione sia applicabile anche nel caso che ci impegna, lo si ricava inequivocabilmente dall'art. 60 ("Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici") secondo cui "gli articoli 6 e 50, l'articolo 51, paragrafo 3, e gli articoli da 52 a 59 si applicano mutatis mutandis alle **persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici**".

7) Sulla lesione concreta ed attuale prodotta dalla nuova disciplina a carico dei ricorrenti. Sulla valutazione tecnica ed attuariale della decurtazione a carico dei ricorrenti

Il danno subito dai ricorrenti è stato puntualmente illustrato dalla perizia tecnica della prof.ssa Alessandra Buratto (**doc. n. 1**) nella quale, a **pag. 6**, si rinviene la seguente tabella riepilogativa:

Tabella 2. Riassunto danno finanziario biennio 2023-2024

I danni finanziari conseguenti all'applicazione della Legge di bilancio 29.12.2022, n. 197, Art.1, cc. 309-310, corrispondenti a tre importi pensionistici Lordi presi a riferimento, (45.000,00€, 95.000,00€, 130.000,00€), in particolare:

- In colonna 2 le mancate entrate (per ciascuno degli anni 2023 e 2024)
- In colonna 3 la valutazione finanziaria al termine del biennio delle suddette mancate entrate, ovvero il montante al 31/12/2024.

Importo pensionistico Lordo/annuo 2022

Mancata entrata per ciascun anno in virtù applicazione Legge 197 (annualità 2023, 2024)

Valutazione finanziaria al 31/12/2024 del danno conseguente alle mancate entrate

45.000,00	€ 1.741,05	€ 3.537,38 €
95.000,00	€ 4.715,80	€ 9.581,33 €

130.000,00 € 6.453,20 € 13.111,29 €

Dalla Relazione accompagnatoria alla finanziaria ricaviamo che vi è l'intento del Legislatore di “*aggiustare*” per il prossimo decennio la perequazione della pensione con analoghe modalità, provocando quindi un possibile danno così riassunto dall'esperta (**doc. n. 1, p. 11**).

Tabella 6. (Estratto dal File Excel, foglio “**Proiezione decennale**”).

Quanto valutato sopra si può riassumere nella seguente Tabella, ove sono riportati i danni finanziari nell'ipotesi di una applicazione della Legge di bilancio 29.12.2022, n. 197, cc. 309-310, per l'intero decennio 2023-2032, corrispondenti ai tre importi pensionistici Lordi presi a riferimento, (45.000,00€, 95.000,00€, 130.000,00€).

In particolare:

- In colonna 2 le mancate entrate (per ciascuno degli anni 2023 e 2024)
- In colonna 3 la valutazione finanziaria al termine del decennio delle suddette **mancate entrate**, ovvero il montante al 31/12/2032

Importo pensionistico Lordo/annuo 2022

Mancata entrata per ciascun anno per applicazione Legge 197 (2023, 2024)

Valutazione finanziaria al 31/12/2024 del danno conseguente alle mancate entrate (tassi variabili)

45.000,00 €	1.741,05 €	20.170,96 €
95.000,00 €	4.715,80 €	54.634,98 €
130.000,00 €	6.453,20 €	74.763,66 €

§§§§

Va da sé che, a seconda della situazione di ciascun singolo ricorrente si può puntualmente rinvenire un danno di questo genere, e in particolare, *singulatim* per ogni ricorrente.

§§§§§§§§

Alla luce di siffatti argomenti in fatto come in diritto, si chiede all'Ill.ma Corte adita di valutare la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità qui di seguito illustrate.

Si può osservare, incidentalmente, in termini di c.d. **doppia pregiudiziale** che, nel caso che ci impegna, non ci sono i presupposti per il rinvio prima in Corte costituzionale (i.e. disposizione della Carta dei diritti di Nizza non dotata di efficacia diretta, trattandosi di principi fondamentali -quale quello di non discriminazione basato sull'età- e regole -art. 45 TFUE- direttamente efficaci) e poi in Corte di giustizia ai sensi e agli effetti della pronuncia della Corte cost. n. 269/2017.

Il Giudice adito sarà dunque libero di rinviare prima alla Corte di giustizia e poi alla Corte cost. o viceversa liberamente (cfr., sul tema, G. Scaccia, *Corte costituzionale e doppia pregiudizialità: la priorità del giudizio incidentale oltre la Carta dei diritti?* in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2/2020, pp. 316 ss.).

Questioni di costituzionalità

1) *“Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità relativa all’art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, pone in essere un riassetto non sistematico e palesemente irragionevole del sistema pensionistico pubblico, illegittimamente ripetitivo di pregresse riduzioni, con l’effetto altresì di sommare la nuova riduzione a quelle del triennio 2019-2021, ed eludendo uno tempore i dicta di cui alla pronuncia n. 234/2020 della Corte costituzionale”.*

2) *“Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità relativa all’art. 1, comma 309 e 310, della legge n.*

197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, dà origine a quell’odioso effetto di “trascinamento”, che rende sostanzialmente definitiva una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, posto che le plurime «e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato» (sentenza n. 70 del 2015)”.

3) “Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 23, 53 Cost., la questione di costituzionalità relativa all’art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, non stabilendo che le risorse derivanti dalla riduzione del sistema della perequazione delle pensioni pubbliche serviranno a rafforzare il sistema pensionistico pubblico (giustificazione endoprevidenziale) ma solo per far fronte a generiche esigenze di bilancio (giustificazione ‘latamente’ fiscale), dà origine ad una inaccettabile discriminazione dei contribuenti sotto il profilo della sopportazione del peso della fiscalità generale”.

Per le ragioni già illustrate in atti e al fine di meglio decidere la questione controversa quivi sottoposta, si chiede all’Ill.ma Corte adita di voler vagliare altresì i seguenti quesiti di compatibilità con il diritto dell’Unione europea. E segnatamente:

**Quesiti di diritto dell’Unione europea da sottoporre alla
Corte di giustizia ex art. 267 TFUE**

1) “Dica la Corte di giustizia se, alla luce del principio di divieto di discriminazione basato sull’età di cui all’art. 21 della Carta e della giurisprudenza della Corte (in particolare, Mangold del 2005), si possa ritenere che la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, allorquando il meccanismo di accumulo della pensione degli stessi pensionati statali e pubblici ancora economicamente attivi viene adeguato all’inflazione automaticamente e annualmente, possa considerarsi incompatibile

con il diritto dell'Unione europea e in particolare con il Reg. n. 1408/71”;

2) “Dica ancora la Corte di giustizia se la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici possa costituire un deterrente incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori di cui all’art. 45 TFUE e il Reg. n. 1408/71 e sia suscettibile di immediata disapplicazione da parte dell’Autorità dello Stato deputata a garantire la correttezza del sistema pensionistico e da parte del Giudice nazionale investito della questione della sua compatibilità”

PQM

Voglia l’Ecc.ma Corte adita,

in via preliminare di rito,

1) rinviare alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE i due quesiti preliminari di diritto dell’Unione europea sopra illustrati;

2) rimettere altresì alla Corte costituzionale le tre questioni di costituzionalità di cui all’art. 1, L. 197/22, commi 309-310, sopra evidenziate in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, alla luce degli argomenti in narrativa;

Nel merito,

3) in ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando l’Amministrazione convenuta al reintegro dell’indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno.

Con vittoria di onorari e spese generali come generale norma.

Si deposita:

1) perizia prof.ssa Buratto;

2) cedolini dic. 2022 e aprile 2023 per ciascun ricorrente (pdf in formato zip).

Padova-Venezia, 4 agosto 2023

prof. avv. Paolo Piva

avv. Diego Baldi